

Cl: 8.18
Fasc:N.361.2/2011

PROCEDIMENTO DI VERIFICA EX ART. 19, D.LGS. 152/06 E S.M.I E L. R. 13/2023.
PROGETTO DI IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA E RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI (CER 160104*), IN PARTICOLARE MEZZI DA DESTINARE A DEMOLIZIONE E BONIFICA, COME AUTOVETTURE, MEZZI D'OPERA (ESCAVATORI), AUTOCARRI, MACCHINARI AGRICOLI ED AUTOBUS, NEL COMUNE DI CENTALLO.
PROPONENTE: METALFER S.R.L., REGIONE BOERINO N. 287, 12044 - CENTALLO.
ESITO PROCEDIMENTO - ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE.

\$ IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 02.12.2025 con prot. di ric. n. 105095, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della L.R. 13/2023 presentata da parte del legale rappresentante della ditta METALFER S.r.l., con sede legale in Regione Boerino n. 287 a Centallo;
- con nota provinciale prot. n. 105687 del 03.12.2025 è stato comunicato al proponente, l'avvio della presente procedura;
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 03.12.2025 al 02.01.2026;
- con nota prot. n. 105676 del 03.12.2025, la Provincia ha provveduto a pubblicare gli elaborati depositati e a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, l'apporto istruttorio di competenza;
- il progetto rientra nella categoria progettuale n. **B.7.z.a)** della L.R. 13/2023 "*Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*" e **B.7.t)** "*Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 m³ oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152)*".
- Nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito

del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.

- Nel corso del procedimento, da parte dei soggetti interessati alla presente procedura non risultano pervenuti contributi tecnici.
- In data 20 gennaio 2026 si è riunito l'Organo Tecnico provinciale che dall'istruttoria tecnica svolta, nonchè sulla base dell'apporto istruttorio del Settore provinciale Tutela del Territorio di cui alla nota prot. n. 4709 del 20.01.2026 e del parere pervenuto da parte di ARPA - Dipartimento Territoriale di Cuneo di cui alla nota prot. ric. n. 5155 del 21.01.2026, ha ritenuto necessario approfondire alcuni aspetti, al fine di poter valutare compiutamente l'impatto complessivo dell'intervento proposto; pertanto, con nota prot. n. 8222 del 28.01.2026 si è proceduto alla richiesta di integrazione documentale, con sospensione dei termini del procedimento di Verifica di VIA.
- Con nota prot. ric. n. 24708 del 17.03.2026, il proponente ha depositato la documentazione integrativa richiesta, che è stata pubblicata sul sito web dell'amministrazione provinciale e resa nota ai soggetti interessati alla presente procedura in data 18.03.2026 con prot. n. 25387.
- In data 13 aprile 2026 si è nuovamente riunito l'Organo Tecnico provinciale e sulla base dei contributi pervenuti nel corso di tutto il procedimento ed a seguito della valutazione del progetto agli atti, comprensivo delle integrazioni presentate, ha evidenziato quanto segue:

1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo, l'azienda dovrà presentare idonea istanza per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

La realizzazione dell'impianto di demolizione di veicoli fuori uso è prevista in una zona precedentemente individuata come area verde, ubicata in posizione attigua alla superficie attualmente autorizzata con AUA n. 110/2017 del 01.02.2018, contenente anche l'iscrizione n. 51 al registro provinciale delle imprese che effettuano recupero rifiuti.

2. Dal punto di vista tecnico, il progetto consiste nella realizzazione di un centro di bonifica e demolizione volto a trattare principalmente macchine movimento terra (mezzi d'opera) ed autocarri. Le operazioni previste consistono nella messa in riserva R13 e il successivo recupero (R4 e R12) di rifiuti speciali pericolosi individuati al codice EER 160104* (veicoli fuori uso, quali, mezzi d'opera, autocarri, autobus, mezzi agricoli, automobili e mezzi simili), al fine della loro messa in sicurezza e dello smontaggio e recupero di parti di ricambio rivendibili.

La ditta ipotizza che, nel corso dell'anno lavorativo, verranno trattate circa 800 t di rifiuti.

La superficie impegnata sarà pari a circa 1000 m², dei quali 400 m² ospiteranno un capannone realizzato in struttura metallica, coperto da un telone, sotto il quale saranno effettuate le operazioni di bonifica e smontaggio dei mezzi. Le due aree poste a lato della struttura, che saranno adibite allo stoccaggio dei veicoli in ingresso all'impianto e di quelli bonificati, avranno una superficie pari rispettivamente a 100 m² e 50 m². Tutte le suddette aree saranno cementate. Le operazioni di bonifica e demolizione saranno svolte mediante l'utilizzo di attrezzature elettromeccaniche e pneumatiche.

I rifiuti di ferro e plastica e gli pneumatici verranno avviati, gestendone opportunamente la tracciabilità, a successivo recupero presso l'impianto Metalfer adiacente al sito, in possesso dell'iscrizione semplificata n. 51 all'interno dell'AUA n. 110/2017 e s.m.i..

Le acque di pioggia saranno raccolte ed avviate ai sistemi di trattamento in continuo delle acque di pioggia attualmente già a servizio del piazzale della Metalfer s.r.l., utilizzato per le operazioni di recupero dei rifiuti speciali non pericolosi con AUA, di cui al Provvedimento 110/2017 e s.m.i..

3. Dal punto di vista ambientale dall'attuazione di quanto proposto, si evidenziano i seguenti aspetti di impatto ambientale sulle componenti ambientali interferite.

a) Aspetti progettuali: gestione Rifiuti

Il D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE sui veicoli fuori uso, stabilisce requisiti funzionali e prestazionali per i centri di raccolta e gli impianti di trattamento, come indicato nell'Allegato I al medesimo decreto.

L'attività di gestione dei rifiuti pericolosi è proposta sotto una copertura in metallo con telo ignifugo. Tale tipologia di copertura dovrà ottenere la compatibilità con le norme di prevenzione incendi.

La ditta indica che l'area per lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso (EER 160104*) sarà di circa 100 m² e richiede uno stoccaggio di circa 80 t. Si prende atto che la ditta dichiara di ritirare maggiormente mezzi pesanti (es: caterpillar camion trattori) con un peso specifico superiore alle 30 t per mezzo.

Nella relazione integrativa viene indicato che verranno recuperate parti di ricambio rivendibili ma non viene indicato il luogo dove verranno stoccati. In merito si ricorda che le parti di ricambio dovranno essere depositate in un luogo coperto così previsto dal DPR 209/2003 e s.m.i.

La ditta dichiara che non ritirerà veicoli elettrici e ibridi.

In merito alla richiesta di gestire dei rifiuti prodotti dall'attività di demolizione in regime di deposito temporaneo si fa presente che l'interpello del 29/04/2025, al quale si rimanda per una attenta lettura, sinteticamente dice: *"...Ne discende che ai rifiuti esitanti da una delle operazioni di smaltimento o recupero, identificate agli allegati, rispettivamente B e C della parte IV del D.lgs. n. 152/2006, non sembrerebbe applicabile l'istituto del deposito temporaneo prima della raccolta in quanto gli stessi risultano essere stati già sottoposti a una fase della gestione soggetta ad autorizzazione. Tale lettura è avvalorata dal Considerando (16) della Direttiva 2008/98/CE che, in riferimento alla distinzione tra le diverse tipologie di deposito, espressamente riporta: "Nell'ambito della definizione di raccolta, il deposito preliminare di rifiuti è inteso come attività di deposito in attesa della raccolta in impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero o smaltimento. Dovrebbe essere operata una distinzione tra il deposito preliminare di rifiuti in attesa della raccolta e il deposito di rifiuti in attesa del trattamento, tenuto conto dell'obiettivo della presente direttiva, in funzione del tipo di rifiuti, delle dimensioni e del periodo di deposito e dell'obiettivo della raccolta. Tale distinzione dovrebbe essere operata dagli Stati membri (...)"...*

b) Acque

La ditta ha fornito le caratteristiche tecniche dell'impianto di trattamento, delle aree di raccolta, delle superfici scolanti con annessa planimetria.

Considerato che:

- a) gli aspetti tecnici e progettuali non adeguatamente descritti e approfonditi potranno essere compiutamente risolti in sede del successivo iter autorizzativo previsto dall'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. necessario al fine di conseguire titolo abilitativo all'esercizio dell'impianto in oggetto;
- b) In data 13 aprile 2026, l'**Organo Tecnico provinciale**, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Territoriale di Cuneo, formalizzato con le note prot. ric. n. 5155 del 21.01.2026 e prot. ric. n. 34516 del 15.04.2026 e dell'apporto istruttorio del Settore provinciale Tutela del Territorio, di cui alle note prot. n. 4709 del 20.01.2026 e prot. n. 34587 del 15.04.2026, **ha unanimemente ritenuto che l'intervento in esame possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e L.R. 13/2023**, in quanto non presuppone criticità particolari atte ad aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame. Nello specifico si rimanda a quanto evidenziato in premessa al punto 3 lettere *"a. Aspetti progettuali: gestione Rifiuti; b. Acque.*

Tutto ciò premesso,

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 *"Servizio Valutazione Impatto Ambientale"*.

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia.

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

Vista la L. 11 settembre 2020, n. 120 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*".

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013.

Vista la legge n. 190/2012 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" e relativo PTPC.

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*".

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i..

Visto il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante "*Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116*".

Vista la L.R. 13/2023 "*Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata ed abrogazione della L.R. 14.12.1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)*".

Vista la D.C.P. n. 40 del 27.05.2024 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Tutto quanto sopra esposto e considerato,

DISPONE

- 1. di escludere dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale** ex artt. 23 e segg. D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e L.R. 13/2023, il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 02.12.2025 con prot. di ric. n. 105095, da parte del legale rappresentante della Ditta METALFER S.r.l., con sede legale in Regione Boerino n. 287 a Centallo, per le motivazioni precedentemente citate;
- 2. di stabilire che**, nella fase di redazione del progetto definitivo da presentare in allegato all'istanza di autorizzazione unica ex art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. per la realizzazione e la messa in esercizio dell'intervento, dovranno essere recepite le indicazioni evidenziate in premessa al punto 3 lettere "*a. Aspetti progettuali: gestione Rifiuti; b. Acque*, nonché quelle dettagliatamente descritte nei pareri pervenuti:
 - a)** si avanzano perplessità riguardo all'adeguatezza del fabbricato individuato per la messa a dimora dell'impianto e si rinviano gli aspetti relativi alla congruità e conformità del progetto alle valutazioni del Dipartimento dei VV.FF., dell'ASL e del Comune di Centallo, ciascuno per propria competenza. Nonostante l'attività in esame non rientri tra quelle soggette, secondo quanto previsto dal DPR 151/2011 e s.m.i., né ricada nel campo di applicazione della regola tecnica di cui al DM 01.07.2014, si ricorda che dovranno essere comunque almeno applicati i Criteri Generali di Sicurezza Antincendio previsti dal D.M. 03/09/2021. Va pertanto effettuata una valutazione del rischio incendio adeguata, sulla base della quale occorre rispettare i necessari requisiti di resistenza e reazione al fuoco minime della struttura in funzione al carico di incendio e alle operazioni svolte, assicurare la presenza delle dotazioni minime di sicurezza in caso di emergenze, nonché organizzare gli spazi e le distanze tra le aree di lavorazione e i diversi depositi di rifiuti e altri materiali al fine di ridurre il rischio di incendio. Si chiede quindi di

effettuare questi approfondimenti, fornendo una relazione tecnica firmata da professionista antincendio che dimostri quanto sopra richiesto, tenendo altresì in considerazione le prescrizioni dettate dalla Circolare ministeriale n. 1121 del 21.01.2019, recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi".

- b) La planimetria trasmessa dalla ditta non riporta alcuni dei settori previsti dal D.Lgs. 209/2003 e s.m.i., tra cui lo stoccaggio delle parti di ricambio. Tali settori dovranno essere necessariamente presenti all'interno dell'impianto, come prescritto dal D.Lgs 209/2003 e s.m.i.. Non è inoltre raffigurata l'indicazione della posizione dei mezzi utilizzati per le diverse lavorazioni (in particolare, escavatore con cesoia per la riduzione volumetrica del ferro dei mezzi pesanti demoliti e aree di manovra / rispetto dalle zone di deposito). Si chiede quindi di provvedere in tal senso, fornendo una tavola dotata anche di scala grafica per la valutazione degli spazi a disposizione per le diverse operazioni e per gli stoccaggi (indicando anche le sagome dei veicoli da bonificare e bonificati, utile ai fini delle verifiche degli enti di controllo);
- c) Il proponente ha fornito un numero indicativo di veicoli ritirati e di quelli bonificati per tipologia. Sarà necessario indicare un numero preciso di mezzi pesanti e di autovetture, oltre ai tempi di permanenza dei rifiuti prodotti prima dell'affidamento a ditte terze autorizzate per il successivo recupero/smaltimento;
- d) La ditta afferma di voler utilizzare sotto-fusti per la raccolta di eventuali sversamenti di liquidi, ma non dice nulla riguardo alla presenza di cordoli o canaline a protezione delle aree limitrofe. Occorre quindi relazionare in merito;
- e) Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, deve essere chiaramente indicato se dalla lavorazione in progetto si genereranno emissioni diffuse. Qualora siano previste, si ribadisce la richiesta di relazionare sugli accorgimenti previsti per il loro contenimento. A tal fine, si rimanda alla modulistica relativa al comparto emissioni in atmosfera scaricabile dal link: <https://www.provincia.cuneo.it/tutela-ambiente/modulistica-tutela-ambiente>.
- f) Dall'esame del documento previsionale di impatto acustico datato 17/03/2026, si riservano alcune perplessità in merito ai calcoli del rumore ambientale post operam effettuati dal tecnico di parte e le conseguenti verifiche del rispetto dei limiti acustici, stante la mancanza di:
 1. misure del rumore residuo (ovvero in assenza di attività aziendali);
 2. scheda tecnica della misura del rumore ambientale ante operam (ovvero con l'attività aziendale già autorizzata in funzione);
 3. indicazioni puntuali in merito alla localizzazione delle sorgenti sonore in progetto;
 4. documenti che attestino il valore di 75 dB attribuito alla nuova attività;
 5. descrizione chiara dei fabbricati (ricettori) adiacenti al sito aziendale alcuni dei quali collocati a distanza inferiore a quella considerata nel documento previsionale (distanza fabbricati < 70 m).

Si reputa che l'istanza di autorizzazione unica ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. debba contenere tutti gli approfondimenti necessari per la verifica del rispetto dei limiti acustici di zona (assoluti e differenziali). Inoltre, qualora dagli approfondimenti emergesse la necessità di prevedere interventi di contenimento delle emissioni sonore, quest'ultimi andranno compiutamente illustrati con documentazione tecnica (tipologia, dimensioni, potere fonoisolante / fonoassorbente, ecc.) e con la loro localizzazione in planimetria.

STABILISCE

- che il presente provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ex art. 19, D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ha un'efficacia temporale pari a dieci anni dalla data del presente atto. Decorsa l'efficacia temporale indicata nel presente provvedimento, senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche

progettuali, intervenute, di specifica proroga da parte dell'autorità competente;

- di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i.;

DA' ATTO

che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla conoscenza del presente atto.

IL DIRIGENTE
dott. Alessandro RISSO

<p>ESTENSORE: Arch. Barbara Giordana Ufficio Valutazione Impatto Ambientale</p>
--

\$